

COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Sommario

Titolo 1 – Principi Generali	4
Articolo 1. Oggetto	4
Articolo 2. Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia	4
Articolo 3. Definizioni	4
Articolo 4. Principi generali e tutela della toponomastica storica	4
Titolo 2 - Compiti dell'Amministrazione Comunale e degli Uffici preposti	4
CAPO I – Competenze esclusive	4
Articolo 5. Compiti dell'Amministrazione comunale	4
Articolo 6. Compiti del Sindaco	4
Articolo 7. Compiti dell'ufficio Toponomastica	4
Articolo 8. Aggiornamento cartografia	5
Articolo 9. Revisione della toponomastica d'ufficio	5
CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione	5
Articolo 10. Collaborazione tra diversi settori	5
Articolo 11. Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni	5
Articolo 12. Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina	5
Articolo 13. Adempimenti dell'ufficio Toponomastica	6
Articolo 14. Adempimenti dell'Anagrafe	6
Articolo 15. Adempimenti del Settore Urbanistica e del SUAP	6
CAPO III – Comunicazioni esterne all'Ente	7
Articolo 16. Modalità per le comunicazioni esterne	7
Articolo 17. Visura dello stradario	7
Titolo 3 – Aree Di Circolazione	7
Articolo 18. Area di circolazione	7
Titolo 4 – Stradario	7
Articolo 19. Stradario e indirizzario	7
Articolo 20. Aggiornamento stradario	7
Articolo 21. Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario ..	8
Articolo 22. Stradario normalizzato	8
Articolo 23. Geocodifica	8
Articolo 24. Informazioni contenute nello stradario informatizzato	9
Titolo 5 – Toponomastica.....	9
CAPO I - Denominazione	9

Articolo 25. Procedura per la denominazione delle aree	9
Articolo 26. Intitolazione a personaggi	10
Articolo 27. Divieto di denominazioni omonime o assonanti	10
Articolo 28. Rettifica della denominazione di un'area di circolazione	10
Articolo 29. Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione	10
Articolo 30. Indicazione denominazione precedenti	10
Articolo 31. Omissione della denominazione	11
Articolo 32. Numerazione civica di aree non denominate	11
Articolo 33. Omogeneità delle denominazioni	11
Articolo 34. Lunghezza dei caratteri della denominazione	11
Articolo 35. Richiesta di nuova denominazione	11
Articolo 36. Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione	12
CAPO II - Cartelli Di Nome-Strada	12
Articolo 37. Caratteristiche	12
Articolo 38. Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa	12
Articolo 39. Posizionamento	12
Articolo 40. Spostamento delle targhe toponomastiche	13
Titolo 6 – Numerazione Civica	13
Articolo 41. Definizioni	13
CAPO I – Numerazione esterna agli accessi	13
Articolo 42. Tipologia di numerazione adottata	13
Articolo 43. Tipologia di accessi soggetti a numerazione	13
Articolo 44. Accessi su più vie	14
Articolo 45. Accessi esterni esclusi dalla numerazione	14
Articolo 46. Richiesta di attribuzione della numerazione civica.....	14
Articolo 47. Riserva di numeri per futuri accessi	14
Articolo 48. Caratteristiche della targhetta	14
Articolo 49. Posizionamento della targhetta	15
Articolo 50. Tempistica della posa in opera delle targhette	15
Articolo 51. Modalità di attribuzione della numerazione civica	15
Articolo 52. Rilievi e rettifica delle anomalie	16
Articolo 53. Conservazione dello storico della numerazione civica	16
CAPO II – Numerazione interna delle unità ecografiche semplici	16
Articolo 54. Numerazione interna ai fabbricati	16
Articolo 55. Modalità di assegnazione	16
Titolo 7 – Costi, Sanzioni, Vigilanza	16
Articolo 56. Costi toponomastica	16
Articolo 57. Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico	17
Articolo 58. Costi targhetta numerazione civica	17
Articolo 59. Costo dello stradario	17
Articolo 60. Eccezione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare	17
Articolo 61. Vigilanza	17
Titolo 8 – Funzionamento della Commissione Comunale	17
Articolo 62. Procedimento per la toponomastica	17
Articolo 63. Composizione della Commissione per la Toponomastica.....	17
Articolo 64. Convocazione e validità delle sedute della Commissione.....	18

Articolo 65. Criteri informativi della toponomastica.....	18
Articolo 66. Competenze della Commissione e del Servizio Toponomastica	19
Articolo 67. Procedimento della Commissione sulle proposte di toponomastica	19
Titolo 9 – Entrata in vigore	20
Articolo 68. Entrata in vigore	20

Titolo 1 - Principi Generali

Articolo 1. Oggetto

Il presente regolamento disciplina le fasi della assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 2. Modificazioni, integrazioni e rinvio alla legislazione in materia

Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente la legislazione nazionale, le modificazioni e le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 3. Definizioni

La "toponomastica" è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.

La "onomastica" è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di luogo di una determinata area.

La "topografia" è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.

Articolo 4. Principi generali e tutela della toponomastica storica

Il Comune di Quartu Sant'Elena tutela la toponomastica storica del suo territorio, prediligendo i toponimi dei catasti storici e quelli formatisi nella tradizione orale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve essere testimonianza dell'evoluzione della Società, legata a fatti, personaggi ed avvenimenti sociali, culturali e politici della storia cittadina, sarda, nazionale o internazionale.

La denominazione delle nuove aree di circolazione deve presentare, per quanto possibile, carattere di omogeneità per quartieri o aree del territorio caratteristiche.

Titolo 2 - Compiti dell'Amministrazione comunale e degli uffici preposti

CAPO I – Competenze esclusive

Articolo 5. Compiti dell'Amministrazione comunale

Spetta esclusivamente alla Giunta comunale l'attribuzione della numerazione civica e la deliberazione della denominazione dei luoghi e delle aree di circolazione, attraverso l'ufficio Toponomastica.

Articolo 6. Compiti del Sindaco

È compito del Sindaco assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici, sotto la vigilanza del Prefetto, dietro le direttive impartite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Articolo 7. Compiti dell'Ufficio Toponomastica

All'Ufficio Toponomastica spettano gli adempimenti topografici ed ecografici.

L'ufficio Toponomastica impartisce, in conformità alle direttive dell'ISTAT, le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico, del piano ecografico e della cartografia di base, in particolare la formazione delle basi territoriali, la denominazione delle aree di circolazione, la numerazione civica, la formazione dello stradario, la conservazione della cartografia con le ripartizioni del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate, le mutazioni dipendenti dalle nuove aree di circolazione e dallo sviluppo edilizio, ivi compresi nuove opere pubbliche, nuovi fabbricati, inclusi gli ampliamenti e le demolizioni, sia riferita alle unità immobiliari a destinazione residenziale che a destinazione artigianale, commerciale o industriale, e ne aggiorna la numerazione civica.

Articolo 8. Aggiornamento cartografia

Il settore Urbanistica collabora all'aggiornamento almeno trimestrale della cartografia con gli elementi di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 9. Revisione della toponomastica d'ufficio

Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, il Comune provvede alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente.

La revisione dell'onomastica viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione, osservando le modalità tecniche stabilite dall'Istituto Nazionale di Statistica.

CAPO II - Adempimenti toponomastici dell'Amministrazione

Articolo 10. Collaborazione tra diversi settori

L'Ufficio Toponomastica opera in stretta collaborazione, oltre che con gli uffici del settore, con altri settori quali l'Urbanistica, Lavori Pubblici e Polizia municipale.

Articolo 11. Scambio di informazioni all'interno dell'Ente e modalità di trasmissione delle comunicazioni

L'Ufficio Toponomastica, con gli uffici dei settori sopramenzionati devono scambiarsi tutte le informazioni necessarie per la gestione della numerazione civica, dei dati associati (destinazioni d'uso dei locali, informazioni sui residenti e contribuenti, ...) e delle cartografie di riferimento (elaborati grafici presenti nelle pratiche edilizie, edifici nuovi e modificati, edifici demoliti, viabilità nuova e modifiche a quella esistente, informazioni grafiche di supporto alla mappa).

La modalità di comunicazione con l'ufficio Toponomastica e la produzione di documentazione deve essere effettuata su supporti digitali, tramite trasmissioni telematiche o l'utilizzo dei più moderni strumenti tecnologici.

Articolo 12. Banche dati e anomalie della toponomastica cittadina

Ogni anomalia riscontrata nell'ambito di una istruttoria dell'Anagrafe, dei Tributi o proveniente dalla attività gestionale degli altri Uffici del Comune o direttamente segnalata da privati cittadini e/o persone giuridiche, va inoltrata all'ufficio Toponomastica, che provvede alla verifica e ad apportare le eventuali correzioni necessarie all'area di circolazione.

Il riscontro di incongruenze nelle banche dati dell'Amministrazione devono essere segnalate all'ufficio Toponomastica:

a) dall'ufficio che ha rilevato l'incongruenza;

b) attraverso programmi di controllo appositamente predisposti.

Articolo 13. Adempimenti dell'ufficio Toponomastica

L'ufficio Toponomastica comunica all'Anagrafe le disposizioni e i provvedimenti presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica, entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il servizio Statistica e Toponomastica deve tenere costantemente aggiornata copia delle cartografie digitali e gli archivi informatici di propria competenza ed informa a richiesta i servizi di cui all'articolo 11 in merito alle seguenti modifiche:

- denominazione di strade;
- numerazione civica;
- l'ufficio Toponomastica è incaricato della predisposizione di:
 - proposte di deliberazione di approvazione per le denominazioni di nuove aree di circolazione e modifiche a quelle esistenti;
 - certificazioni di toponomastica;
 - aggiornamenti della toponomastica sulla base delle variazioni intervenute sui fabbricati, sulla base della documentazione trasmessa dall'Urbanistica e/o dallo Sportello unico per le attività produttive;
 - gestione del magazzino del materiale toponomastico (targhette di numerazione civica, cartelli di NOME-STRADA, pali);
 - gestione della posa in opera del materiale toponomastico e della consegna di tutti gli indicatori della numerazione civica, unitamente allo schema per la corretta apposizione.

Articolo 14. Adempimenti dell'Anagrafe

L'Anagrafe trasmette una comunicazione ai cittadini residenti che abbiano subito una variazione di toponomastica d'ufficio, rilasciata per gli usi consentiti dalla legge e in esenzione da bollo.

Il cittadino deve allegare tale certificato ai seguenti documenti:

- . carta di identità;
- . patente di guida;
- . carta di circolazione autoveicoli.

Articolo 15. Adempimenti del Settore Urbanistica e del SUAP

Il Settore Urbanistica e/o lo Sportello unico per le attività produttive trasmettono all'ufficio Toponomastica:

- la documentazione utile all'aggiornamento dello stradario e all'individuazione di nuove aree di circolazione e nuovi accessi;
- domanda di attribuzione di numerazione civica contestuale alla richiesta di concessione edilizia, all'agibilità/abitabilità o alla dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive (DUAAP);
- progetti di nuove strade;
- copia degli elaborati di progetto, lottizzazioni e qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica.

La documentazione necessaria è inoltrata dagli uffici competenti in fase di approvazione dei progetti o in concomitanza con l'inizio dei lavori e deve contenere gli elaborati di progetto da cui si evinca chiaramente l'assetto delle unità immobiliari, gli identificativi dell'edificio (indirizzo o informazioni utili a consentirne la localizzazione sul territorio, riferimenti catastali), gli accessi sia esterni che interni.

La cartografia è in ogni caso aggiornata secondo quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.

CAPO III – Comunicazioni esterne all’Ente

Articolo 16. Modalità per le comunicazioni esterne

L’Amministrazione comunale deve provvedere a dare informazione tramite il sito internet del Comune, mediante stampa o altre più avanzate tecnologie, in merito alle nuove denominazioni attribuite e alle rettifiche di denominazione di aree già esistenti.

Articolo 17. Visura dello stradario

L’Amministrazione comunale si impegna a rendere disponibile, attraverso il proprio sito internet, uno stradario aggiornato e consultabile gratuitamente.

Titolo 3 – AREE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 18. Area di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura (via, strada, corso, viale, vicolo, salita, piazza, piazzale, largo o simili), costituisce “area di circolazione” che deve essere distinta da una propria denominazione.

Si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ogni distinta area di circolazione ha la propria numerazione civica.

L’Amministrazione deve provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, che conducano a isolati, località turistiche, residence ecc. al fine di agevolare la regolare circolazione viaria e il controllo del territorio comunale.

L’iscrizione di una strada privata nell’elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo. La denominazione non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell’Amministrazione della gestione o della proprietà dell’area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.

In ogni caso, tutti i fabbricati all’interno dell’area privata, anche chiusa, devono avere la numerazione civica interna.

Titolo 4 - STRADARIO

Articolo 19. Strade e Indirizzario

Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune.

Per Indirizzario si intende un'estensione dello stradario comunale, che include la numerazione civica.

Articolo 20. Aggiornamento stradario

Il settore Urbanistica deve segnalare al servizio Statistica e Toponomastica le nuove aree da denominare e i nuovi fabbricati da numerare.

Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere riportate nella cartografia comunale ufficiale prima che sia possibile la loro denominazione.

Tutte le informazioni relative al nuovo assetto planimetrico degli edifici e delle opere inerenti le infrastrutture devono pervenire all’ufficio Toponomastica prima dell’assegnazione della numerazione civica.

L'ufficio Toponomastica provvede ad aggiornare lo stradario, adottando le più moderne tecnologie disponibili, sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti operati alla cartografia da parte del settore Urbanistica ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Le basi cartografiche vanno utilizzate per la creazione e la gestione delle cartografie derivate (carte tematiche) - in particolare sezioni censuarie e sezioni elettorali - rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione comunale.

Articolo 21. Criteri per la elencazione della denominazione delle aree di circolazione dello stradario

Ogni area di circolazione è distinta dal toponimo stradale, costituito dalla denominazione urbanistica generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area (via, piazza, lungomare, salita, ecc.) e dalla denominazione ufficiale, che comprende eventuali complementi alla denominazione (per esempio, i titoli onorifici per i nomi propri).

L'elencazione delle aree deve essere effettuata in ordine alfabetico secondo le seguenti regole:

- Le aree di circolazione intitolate a persone devono riportare per esteso il nome proprio, senza abbreviazioni, ed essere elencate in ordine alfabetico di cognome (es.: Via Armando Diaz sarà riportata nell'elenco come Diaz, Maresciallo Cadorna come Cadorna, ...).
- Per i cognomi contenenti particelle di inizio (d'Arborea, ecc.) l'elencazione deve tenere conto della particella come parte integrante del cognome.
- Non deve essere presa in considerazione la particella che precede un sostantivo (dell'Artigianato, dei Glicini, ecc.).
- Le aree di circolazione denominate in sardo devono essere elencate in ordine alfabetico delle parole che compongono la denominazione come se gli articoli, le preposizioni e le particelle facessero parte integrante del nome (es.: sa serrixedda considerato come se fosse scritto sa serrixedda).
- Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, anche se contenenti nomi di persona devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa.
- Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il termine San, Sant', Santo/a (es.: San Francesco) facesse parte integrante del nome (Sanfrancesco).
- Le aree intitolate a date (XXIV Maggio) o comprendenti numeri (4 Fontane) devono essere elencate come se fossero scritte tutte in lettere (Ventiquattro Maggio, Quattro Fontane).
- Le strade provinciali, regionali o statali che attraversano il territorio comunale senza soluzione di continuità (art.20 punto b) del presente regolamento) devono avere la denominazione urbanistica generica di "strada" e mantenere la sigla SP, SR, SS, maiuscola, nella denominazione seguita senza punti né spazi dal suo numero e dal nome con cui è nota (es. SS125 Orientale Sarda).

Articolo 22. Stradario normalizzato

Lo stradario del Comune di Quartu Sant'Elena deve essere normalizzato, ossia i toponimi stradali devono essere registrati in modo congruente, completo, senza abbreviazioni ed errori di ortografia.

Poiché il Comune è dotato di archivi elettronici, i toponimi devono essere memorizzati distanziando le parole con un solo spazio, senza spazi iniziali e con caratteri maiuscoli.

Articolo 23. Geocodifica

La numerazione civica deve essere geocodificata per aree di circolazione, sezione di censimento, quartiere, frazione.

Articolo 24. Informazioni contenute nello stradario informatizzato

Lo stradario deve contenere almeno le seguenti informazioni per ogni area di circolazione:

1. Specie dell'area di circolazione secondo le seguenti denominazioni urbanistiche generiche:

- . CORSO
- . LARGO
- . LUNGOMARE
- . PARCO
- . PIAZZA
- . PIAZZETTA
- . STRADA
- . VIA
- . VIALE
- . VICO

2. Denominazione.

3. Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro.

4. Sezione di censimento: suddivisione del territorio comprendente l'area di circolazione, con relativa numerazione civica, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.

5. Indicazione di inizio e fine via.

6. Frazione: zone sub comunali a valenza amministrativa.

7. Quartiere: zona circoscritta della città avente particolari caratteristiche storiche, topografiche o urbanistiche, rioni.

8. Sezione elettorale: suddivisione del territorio comprendente alcune vie o parte di esse, dove risiede un certo numero di elettori, che hanno in comune il luogo di riunione per l'esercizio del voto.

Titolo 5 - TOPONOMASTICA

CAPO I - Denominazione

Articolo 25. Procedura per la denominazione delle aree

La denominazione di un'area di circolazione ha il seguente iter:

A) L'ufficio Toponomastica elabora la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, fornendo i seguenti elementi sull'area di circolazione:

- 1.** Tipologia di area (DUG).
- 2.** Denominazione.
- 3.** Origine del toponimo.
- 4.** Riferimenti morfologici (inizio, fine, andamento, intersezioni con le principali aree di circolazione).
- 5.** Planimetria che la individui chiaramente sul territorio.
- 6.** Motivazioni dell'intervento e della scelta del toponimo.
- 7.** Tipologia di intervento: nuova denominazione, rettifica di denominazione esistente, rettifica o integrazione delle caratteristiche morfologiche dell'area di circolazione (prosecuzione, nuovo tratto di strada, ecc.).

- B) La deliberazione approvata dalla Giunta deve essere inviata in duplice copia al Prefetto che cura la trasmissione alla Deputazione di Storia Patria.
- C) L'atto è esecutivo successivamente al nulla osta prefettizio.
- D) Aggiornamento dello stradario e della cartografia ufficiale.
- E) Assegnazione della numerazione civica esterna ed interna.
- F) Aggiornamento dell'indirizzario e della cartografia ufficiale con la numerazione.
- G) Apposizione cartelli NOME-STRADA e targhette di numerazione civica.

Articolo 26. Intitolazione a personaggi

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a personaggi che non siano deceduti da almeno dieci anni senza l'autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di Storia Patria, salvo i casi consentiti dalla legge per persone benemerite della nazione, per i caduti di guerra o per la causa nazionale.

Articolo 27. Divieto di denominazioni omonime o assonanti

Deve essere evitato che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie, anche se comprese in frazioni amministrative diverse. Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni relative alla toponomastica.

È preferibile non adottare toponimi che abbiano carattere di assonanza (es. via Dalla Chiesa e via della Chiesa).

Articolo 28. Rettifica della denominazione di un'area di circolazione

Qualora l'Amministrazione intenda mutare il nome delle vecchie strade o piazze comunali deve essere richiesta ed ottenuta preventivamente l'approvazione del Ministero dell'Interno, tramite le Soprintendenze ai monumenti.

Articolo 29. Criteri di valutazione per la rettifica di denominazione

La motivazione alla rettifica della denominazione di un'area di circolazione deve tenere conto delle conseguenze che potrebbero pregiudicare il buon andamento dei pubblici servizi e che si ripercuoterebbero nella sfera privata dei cittadini in quanto, con la variazione di denominazione di una strada, viene insito l'obbligo per i cittadini di provvedere all'aggiornamento dei vari documenti in loro possesso (permesso di soggiorno, passaporti, porto d'armi, libretti di pensione, ...) e per i vari uffici pubblici, con l'aggiornamento degli archivi, dello stradario e del piano topografico ed ecografico, con l'aggiornamento presso le Poste, al catasto ecc.

Articolo 30. Indicazione denominazione precedenti

In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione che va riportata sulle targhe di NOME-STRADA.

Gli archivi dell'Amministrazione, in particolare l'Anagrafe dei residenti, devono mantenere lo storico delle variazioni di toponomastica, incluse quelle di numerazione civica, da riportare nelle certificazioni ove richiesto.

Articolo 31. Omissione della denominazione

La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico ovvero con l'accesso fisicamente sbarrato. In caso di assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

Articolo 32. Numerazione civica di aree non denominate

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non siano state ufficialmente denominate. Pertanto, la numerazione di tali aree fa provvisoriamente riferimento all'area di circolazione denominata più vicina, secondo la metodologia di attribuzione indicata nel presente regolamento.

La numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata fa riferimento alla pubblica via più vicina.

Articolo 33. Omogeneità delle denominazioni

L'onomastica stradale deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone geometricamente ben definite, ad esempio in riferimento ai quartieri (per es., rione con i nomi di poeti, di pittori, delle capitali europee, ecc.).

La denominazione di aree di circolazione di villaggi turistici, residence o isolati gestiti da enti o cittadini legati da vincoli consortili, aperte alla libera circolazione viaria e al pubblico passaggio, è fatta dall'Amministrazione che può valutare proposte di denominazioni per l'area in oggetto purché sia rispettato quanto stabilito nel presente regolamento, in un'ottica di collaborazione con le realtà storico-turistico-culturali presenti sul territorio quartese.

Articolo 34. Lunghezza dei caratteri della denominazione

Possibilmente la lunghezza massima della denominazione deve includere al massimo 24 (ventiquattro) caratteri per evitare "troncamenti" dell'indirizzo sui documenti quali carta d'identità e patente.

Articolo 35. Richiesta di nuova denominazione

La richiesta per l'intitolazione di nuove aree di circolazione e di aree esistenti non ancora denominate può pervenire da parte di singoli cittadini residenti nel Comune (o che abbiano un legame documentabile con la Città), comitati, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale regolarmente costituite, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali.

Le richieste devono essere indirizzate al Sindaco, opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie anagrafiche e biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di una breve relazione indicante le motivazioni e gli elementi che avvalorino la proposta, anche di attribuzione di denominazioni particolari (per es. l'adozione di un toponimo significativo per la società quartese) nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

È fatta salva la possibilità ai proprietari e ai gestori di aree del territorio strutturate in vincoli consortili di qualsiasi forma e specie, di richiedere in ogni momento all'Amministrazione l'attribuzione delle denominazioni alle aree di circolazione private, anche ai fini di una più idonea gestione delle residenze.

Tale richiesta deve essere avviata con le pratiche edilizie secondo le modalità previste per l'attribuzione della numerazione civica o, se trattasi di aree già esistenti sul territorio, attraverso domanda inoltrata al Sindaco dietro presentazione della documentazione completa inerente l'area in questione, corredata di una proposta di possibili denominazioni nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.

Affinché tale documentazione possa essere considerata valida ai fini del recepimento da parte dell'Amministrazione dovrà rispettare i seguenti principi:

- univocità: le aree di circolazione e gli accessi agli edifici devono essere chiaramente distinti, senza ambiguità né ripetizioni di denominazioni già esistenti nello stradario;
- coerenza: l'onomastica e la numerazione devono rispettare i criteri indicati nel presente regolamento, in particolare privilegiando toponimi storici o toponimi omogenei con quelli esistenti nelle aree circostanti;
- esaustività: devono essere elencate tutte le aree, tutti gli edifici e le diverse tipologie di accesso, nel rispetto degli articoli del presente regolamento.

Articolo 36. Eccezioni alla proposta di denominazione di aree di circolazione

Le proposte non possono riferirsi ad aree di circolazione che siano state già denominate, se non nel rispetto degli articoli 28 e 29 del presente regolamento.

CAPO II - CARTELLI DI NOME-STRADA

Articolo 37. Caratteristiche

La denominazione dell'area di circolazione deve essere riportata su targhette in materiale resistente secondo i parametri descritti dal Codice della Strada. Nel centro storico il segnale NOME-STRADA può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale, in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale e scritta nera.

Le targhe possono essere posizionate a muro o su appositi pali, secondo le seguenti dimensioni:

- a muro: cm 60 x cm 30 (h) x cm 2;
- a bandiera su pali: cm 80 x cm 25 (h) x cm 2,5 con il nome strada;
- a bandiera su pali: cm 100 x cm 25 (h) x cm 2,5 con nome strada, l'indicazione
- dei numeri civici relativi al tratto di strada e/o informazioni sul toponimo.

Nei giardini, nei parchi e nelle piazze cittadine sono adottate targhe viarie aventi le seguenti caratteristiche:

- paline segnaletiche formate da elementi in ghisa e acciaio: cm 248 (h);
- targa in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale cm 41 x cm 27 (h).

Articolo 38. Abbreviazioni e informazioni riportate sulla targa

Sono ammesse le abbreviazioni se la lunghezza della denominazione compromette la **leggibilità**. **In caso di aree intitolate a personaggi, possono essere riportati: il titolo o lo pseudonimo, la professione, le date di nascita e di morte.**

Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada nei seguenti casi:

- a) agglomerati di palazzi di grandi dimensioni come edilizia popolare o residence;
- b) case sparse o accessi indiretti non visibili dall'area di circolazione;
- c) segnalazione del tratto di strada in aree private chiuse all'uso pubblico.

Articolo 39. Posizionamento

Le targhe vanno poste ad una altezza minima di m 2,00 dal suolo.

Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie. Deve essere applicato a un'altezza compresa tra m 2,50 e m 3,00 (salvo casi di impossibilità materiale) e secondo le seguenti modalità:

- al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra m 3,00 e m 3,50 circa dal piano stradale;
- nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, sfalsati in altezza;
- ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
- in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
- almeno ai due estremi per le vie non chiuse, a sinistra di chi vi entra;
- in prossimità degli incroci con altre aree di circolazione;
- per le piazze, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso;
- deve essere applicato congiuntamente al di sopra del segnale SENSO UNICO PARALLELO nelle strade a senso unico e sullo stesso supporto; i due segnali devono avere uguali dimensioni.

Articolo 40. Spostamento delle targhe toponomastiche

Nel caso in cui si rendesse necessario lo spostamento delle targhe viarie o di quelle di numerazione civica, gli interessati devono fare immediata richiesta all'ufficio Toponomastica che predispone le procedure necessarie ad effettuare l'intervento in questione.

Titolo 6 – NUMERAZIONE CIVICA

Articolo 41. Definizioni

A) Per fabbricato si intende l'edificio, comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni devono essere contraddistinti da numeri civici.

Può essere composto di varie unità ecografiche:

- abitazione: uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone;
- esercizio: uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica;
- ufficio.

B) La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni ai fabbricati, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono direttamente alle unità ecografiche semplici o indirettamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre, per esempio, su cortili o corti.

CAPO I – Numerazione esterna agli accessi

Articolo 42. Tipologia di numerazione adottata

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. La simbologia adottata è la numerazione araba, eventualmente integrata con lettere dell'alfabeto.

Articolo 43. Tipologia di accessi soggetti a numerazione

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni ai fabbricati, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, garage, cantine, depositi, magazzini, ecc.

Articolo 44. Accessi su più vie

Nel caso di un fabbricato dotato di più ingressi (due o più numeri civici della stessa via, oppure due o più numeri civici di vie diverse), la numerazione va riferita all'accesso "principale". Gli ingressi "secondari", riferiti al civico principale, restano privi di interni. L'individuazione dell'ingresso principale, qualora sia riferito a unità abitative, cade su quello nel quale risultano iscritti i residenti o la maggioranza di essi o quello più frequentemente usato.

Nel caso di attività produttive o comunque ad uso non residenziale, è considerato accesso principale quello che immette alla parte più consistente o funzionalmente più importante dell'unità immobiliare.

Nel caso di edifici inclusi in cortili con accessi su più aree di circolazione, l'ufficio Toponomastica provvede ad assegnare la relativa numerazione civica esterna, individuando l'accesso principale cui riferire la numerazione civica interna sia per i singoli fabbricati che per le singole unità ad uso abitativo e non.

Articolo 45. Accessi esterni esclusi dalla numerazione

Non possono essere numerate le porte delle chiese, gli accessi ai monumenti pubblici salvo che non immettano a loro volta in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia: in tal caso rientrerebbero nella tipologia di unità ecografiche semplici soggette alla numerazione.

Articolo 46. Richiesta di attribuzione della numerazione civica

L'assegnazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta a cura del proprietario all'atto della domanda di concessione edilizia all'Urbanistica o di dichiarazione unica autocertificativa per l'avvio delle attività produttive (DUAAP) o non appena ultimata la costruzione del fabbricato e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato.

Chiunque non posseda il numero civico, inclusi i proprietari di edifici o locali che risultino privi di targhe, deve presentarne richiesta all'ufficio Toponomastica, riportando chiaramente i dati per l'individuazione dell'immobile: il riferimento alla via dove è situato, i dati catastali (foglio, mappale, particella) deducibili dalla licenza di costruzione, la planimetria del fabbricato con l'indicazione degli accessi esterni, diretti e indiretti, ed interni di cui va richiesta l'assegnazione del numero, estremi e recapiti del richiedente e copia della pianta che riporti il numero delle singole unità ecografiche.

Articolo 47. Riserva di numeri per futuri accessi

Per gli spazi non ancora occupati ma destinati a nuove costruzioni lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presuntivamente occorrenti per i futuri accessi, lasciando dei "vuoti" nella progressione numerica secondo le dimensioni dell'area e del numero di accessi che presuntivamente vi insisteranno.

Articolo 48. Caratteristiche della targhetta

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, quali alluminio, forex o materiali rigidi e inossidabili aventi analoghe proprietà. Solo nel centro storico è previsto l'uso di targhe in materiale lapideo omogeneo ceramico o altra pietra locale, mentre nel resto del territorio devono essere installate le targhette aventi le caratteristiche sopra riportate.

La targhetta in alluminio (o altro materiale resistente) è prevista per le nuove aree di circolazione e per la numerazione degli accessi indiretti e deve avere le seguenti caratteristiche:

- Numero di colore nero posto su fondo bianco catarifrangente, con cornice di colore blu.
- Forma rettangolare cm 16 x cm 12 (h).
- Indicazione del nome strada, stemma e nome del Comune

Articolo 49. Posizionamento della targhetta

La targhetta deve essere posta in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro ad una altezza di m 1,80 - 2,00 da terra, salvo presenza di recinzioni o impedimenti. In tal caso la targhetta deve essere posizionata adeguatamente all'individuazione chiara dell'ingresso cui si riferisce.

Articolo 50. Tempistica della posa in opera delle targhette

La posa in opera della targhetta riportante la numerazione civica deve essere effettuata nei seguenti momenti:

A) In fase di conclusione dei lavori, su richiesta del proprietario, ai sensi dell'art. 50 del presente regolamento.

B) In fase di risanamento della toponomastica ad opera dell'ufficio comunale preposto.

C) Su istanza del cittadino che ne avesse fatto regolare richiesta come da presente regolamento, a prescindere dal carattere abusivo dell'abitazione o dalla destinazione d'uso.

Una volta attribuito il numero da parte dell'ufficio Toponomastica, il richiedente può ritirare la targhetta e provvedere immediatamente all'apposizione.

L'ufficio Toponomastica si riserva la possibilità di eseguire accertamenti a campione sulla corretta posa in opera.

Qualora non venisse ritirata la targhetta, deve essere posta in opera a cura dell'ufficio Toponomastica in fase di risanamento dell'area di circolazione interessata.

Articolo 51. Modalità di attribuzione della numerazione civica

All'interno dei centri abitati devono essere rispettate le seguenti norme:

1) in aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viale, vicolo, salita, ecc.) la numerazione deve incominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, assegnando i numeri dispari a sinistra e i pari a destra;

2) in aree di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa;

3) per le brevi rientranze di tratti viari o per corti che non costituiscano una distinta area di circolazione o per strade private chiuse al pubblico, si procede nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada.

4) per la numerazione di residence, villaggi turistici ed isolati gestiti in forma consortile, l'Amministrazione valuta la possibilità di conservare, se di fatto già esistente, la numerazione attribuita ai fabbricati, villette, bungalow, secondo l'assegnazione attribuita dai proprietari dietro presentazione della documentazione completa di planimetria, indicazione di tutti gli accessi diretti, indiretti ed interni, l'elenco dei residenti e dei proprietari. In mancanza di tale documentazione o se

questa non fosse valutata positivamente, l'Amministrazione provvede d'ufficio all'attribuzione della numerazione civica e alla sostituzione di quella non regolamentare.

Articolo 52. Rilievi e rettifica delle anomalie

Durante i sopralluoghi l'ufficio Toponomastica deve eseguire i seguenti interventi e risanare le anomalie secondo i seguenti criteri:

- 1) Rilevare gli accessi non numerati.
- 2) Risanare la numerazione dell'intera area di circolazione nel caso in cui i numeri non siano stati attribuiti secondo la successione naturale (es.: la sequenza di numeri rilevati 1, 5, 3, ... va corretta in 1, 3, 5, ...).
- 3) Si fa seguire il numero civico dall'esponente (lettera) per ogni accesso secondario o per integrare la numerazione qualora non siano disponibili numeri "interi", apportando una parziale correzione della numerazione senza intervenire sul resto dell'area di circolazione se l'anomalia interessa solo alcuni tratti (es.: se tra un civico 1 e un civico 3 esiste un accesso non segnalato, questo deve essere integrato con il numero 1/A).

Articolo 53. Conservazione dello storico della numerazione civica

I numeri attribuiti devono essere riportati sulla cartografia. Deve essere conservata traccia della rettificata apportata, con le informazioni storiche che consentono di risalire alla numerazione precedente relativa ad ogni accesso e alla data di modifica della numerazione.

CAPO II – Numerazione interna delle unità ecografiche semplici

Articolo 54. Numerazione interna ai fabbricati

La numerazione interna serve per individuare le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini) a cui non si possa accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne.

Articolo 55. Modalità di assegnazione

La numerazione interna di unità ecografiche semplici deve essere costituita da numeri arabi, secondo il verso da sinistra a destra per chi entra dall'accesso principale dall'atrio.

La numerazione interna di unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto, seguendo lo stesso verso della scala.

Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata all'ingresso principale.

Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati. Nel caso siano presenti più scale queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli, ovvero lettere maiuscole la cui targhetta deve essere posizionata esternamente all'accesso alla scala. Anche in questo caso l'attribuzione della lettera maiuscola deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra per chi accede.

Titolo 7 – Costi, Sanzioni, Vigilanza

Articolo 56. Costi toponomastica

La spesa per la toponomastica (studio della cartografia, le rilevazioni, l'apposizione di targhe e cartelli indicanti le aree di circolazione) è a totale carico del Comune.

Articolo 57. Divieto di intervento a terzi sul materiale toponomastico

È vietato a terzi adottare, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, imbrattare la segnaletica di NOME-STRADA e le targhe della numerazione civica.

Articolo 58. Costi targhetta numerazione civica

Il costo della targhetta riportante la numerazione civica è a carico del Comune dall'entrata in vigore del presente regolamento, in alternativa l'Amministrazione può decidere in merito al pagamento di una cifra simbolica per l'acquisto e l'installazione dei numeri civici.

Articolo 59. Costo dello stradario

Chiunque può effettuare richiesta di accesso agli atti per ottenere copia dello stradario nei formati e secondo le tariffe dei documenti amministrativi. La modulistica è resa disponibile sul sito internet del Comune o presso l'Ufficio U.R.P.

Articolo 60. Eccezione per l'apposizione di targhetta di numero civico non regolamentare

È possibile autorizzare il cittadino che ne facesse richiesta a conservare targhette di numero civico in materiale diverso se già installate, qualora mantengano le medesime caratteristiche previste dal presente regolamento e per evidenti motivi di ordine estetico e/o funzionale.

Tale disposizione è applicabile solo alle targhette di numerazione civica già apposte sugli accessi e indicanti la numerazione corretta attribuita dal Comune.

È fatto divieto a chiunque di rimuovere il materiale posto in opera dal Comune o impedire il regolare svolgimento del lavoro del personale incaricato, che provvede a contattare immediatamente la Polizia Municipale in caso di necessità. Gli accertamenti vengono effettuati dall'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa.

Articolo 61. Vigilanza

Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono tenuti l'ufficio Toponomastica, l'ufficio Anagrafe, gli uffici dell'Urbanistica, l'ufficio Tributi e la Polizia Municipale, ciascuno per quanto di propria competenza.

Titolo 8 – Funzionamento Commissione Comunale

Articolo 62. Procedimento per la toponomastica

La denominazione delle aree di circolazione in genere (strade, piazze, vicoli, viali, vie, ecc.), delle aree aperte al pubblico destinate alla viabilità comprese le strade private, nonché la denominazione di pubblici edifici e altre strutture la cui intitolazione compete al Comune, è deliberata dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale per la Toponomastica.

Articolo 63. Composizione della Commissione per la Toponomastica

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica è così costituita: DIECI Consiglieri Comunali, è comunque garantita la presenza di ogni gruppo consiliare.

2. Alla commissione viene assegnato un segretario, nominato dal dirigente del Servizio Affari Generali, per coadiuvare e assistere i commissari nell'espletamento delle loro funzioni. Fra i

compiti del segretario si annoverano la redazione del processo verbale delle sedute della Commissione, la conservazione di registri, atti o documenti nonché l'attestazione della presenza dei commissari;

3. La commissione rimane in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

Articolo 64. Convocazione e validità delle sedute della Commissione

1. I lavori della riunione di insediamento sono coordinati e presieduti dal sindaco o, dal suo delegato.

Nella seduta di insediamento la commissione elegge, a maggioranza dei suoi componenti, il presidente e il vicepresidente, tra i componenti della Commissione.

La prima convocazione della commissione è inviata ai suoi membri dal Sindaco almeno sette giorni prima della data di riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, successivamente la commissione è convocata dal presidente almeno tre giorni prima o, 24 ore prima, nei casi di comprovata urgenza.

Le convocazioni sono considerate valide ed efficaci solo se effettuate tramite le seguenti forme rituali:

avviso scritto risultante da dichiarazione del messo comunale che ne attesti l'avvenuta consegna al destinatario indicandone l'ora e il giorno; ovvero, posta elettronica al domicilio indicato dal componente nominato.

In ossequio al principio di pubblicità l'avviso di convocazione deve essere affisso all'Albo Pretorio, o nel sito istituzionale.

2. La riunione è valida se sono presenti almeno quattro dei componenti assegnati.

3. Le proposte sono approvate dalla commissione se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei commissari presenti. Dei pronunciamenti della commissione viene redatto verbale sintetico, sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione, da trasmettere alla giunta con il risultato della votazione.

Articolo 65. Criteri informativi della toponomastica

I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e luoghi sono i seguenti:

- a) che il toponimo, indichi esso persone, località o altro, sia idoneo sotto ogni aspetto a una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da motivi onorifici;
- b) che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della commissione;
- c) che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città e al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia identificativa dell'interesse della comunità quartese;
- d) che non vengano apportate modifiche di nomi e aree di circolazione già esistenti, allo scopo di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e di non apportare disagi ai cittadini ivi residenti.

Il divieto di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di reperibilità per i cittadini. Altre deroghe al punto d) che comunque escludano toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate, è possibile mediante cartelli aggiuntivi anche in lingua originale commemorare vecchie e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale

Articolo 66. Competenze della Commissione e del Servizio Toponomastica

1. La commissione può proporre alla Giunta Comunale l'espressa indicazione della denominazione della strada, area, edificio o altra struttura da intitolare.
2. La commissione iscrive in un apposito registro le denominazioni giudicate idonee, con la modalità di voto di cui l'art. 3, commi 2 e 3, ai fini di future intitolazioni. La successiva specifica proposta di intitolazione deve comunque essere decisa con le stesse modalità di cui sopra.
3. Il Servizio Toponomastica segnala al sindaco e alla commissione le strade, le aree, gli edifici ed altre strutture delle quali è necessario procedere a intitolazione e la commissione è tenuta a pronunciarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora ciò non avvenga, la giunta procede autonomamente attingendo prioritariamente al registro di cui al comma 2 del presente articolo. Del mancato parere deve essere fatta menzione nella deliberazione di intitolazione.

Articolo 67. Procedimento della Commissione sulle proposte di toponomastica

1. La commissione è tenuta a pronunciarsi, entro sessanta giorni, sulle proposte di intitolazione a essa sottoposte da:
 - a) un o.d.g. o mozione del Consiglio Comunale;
 - b) almeno 100 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Quartu Sant'Elena, secondo la procedura prevista per le petizioni popolari.

Le proposte di intitolazione devono essere accompagnate da una breve relazione ove dovranno essere indicati i motivi e gli elementi che avvalorano le proposte stesse; le proposte relative a persone fisiche devono contenere le notizie biografiche più importanti relative al personaggio di cui si vuole onorare la memoria.

Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.

Il presidente informa comunque la commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della commissione stessa.

2. La commissione, con potere esclusivamente consultivo, esprime il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 1 e può decidere per:
 - l'accoglimento e la traduzione in proposta alla giunta (o in parere favorevole qualora la proposta sia della giunta stessa) di specifica intitolazione, coincidente o diversa rispetto alla eventuale indicazione accompagnata alla proposta; in tal caso la proposta forma oggetto di uno schema deliberativo, istruito dal Servizio Toponomastica, alla quale saranno allegate le planimetrie corrispondenti alle aree di circolazione da denominare nonché le eventuali biografie dei personaggi, ed è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.
 - l'inserimento nel registro di cui all'art. 5, comma 2;
 - la reiezione.
3. Qualora non si determini la maggioranza prevista dall'articolo 3 per l'accoglimento o per l'inserimento nel registro, la proposta si intende respinta.
 - Le proposte possono fare riferimento ad intere aree o strutture da intitolare, a vie o piazze nella loro interezza, mentre non possono riguardare vie o piazze già intitolate, salvo casi eccezionali.

Titolo 9 – Entrata in vigore

Articolo 68. Entrata in vigore

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Testo Unico numero 267/2000.